



Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione Staccata di Salerno

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2026

Relazione del Presidente Salvatore Mezzacapo

Salerno, 28 febbraio 2026



*Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione Staccata di Salerno*

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2026

Relazione del Presidente Salvatore Mezzacapo



Salerno, 28 febbraio 2026

Sommario

1. Saluti

2. L'organico della sede

3. I ricorsi sopravvenuti nel 2025

4. Il contenzioso innanzi al Tar di Salerno per ambiti di materie

4.1. Paesaggio

4.2. Stazioni radio base

4.3. Urbanistica ed edilizia

4.4. Espropriazione

4.5. Appalti

4.6. Concessioni balneari

4.7. Sanità

4.8. Diritti fondamentali

4.9. Sicurezza pubblica

4.10. Silenzio dell'Amministrazione

4.11. Ricorsi per ottemperanza

4.12. L'accesso ai documenti

5. I ricorsi definiti nel 2025

6. I tempi di definizione dei giudizi.

7. Gli appelli

8. Altre attività svolte dalla Sezione

9. Conclusioni

10. Tabelle statistiche

Relazione Presidente Salvatore Mezzacapo

1. Saluti

Autorità, colleghe e colleghi, signore e signori, a tutti un cordiale benvenuto e un sentito ringraziamento per la presenza alla odierna cerimonia, occasione nella quale, come è consuetudine, presenterò la relazione sull'attività svolta e sull'andamento della Giustizia Amministrativa in questa circoscrizione giudiziaria nel decorso anno 2025.

Ringrazio per la partecipazione il Presidente Mario di Nezza, componente togato del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e per la loro presenza l'Avv. Francesco Urraro e il Cons. Luca Cestaro, anch'essi componenti, rispettivamente laico e togato, del nostro Organo di Autogoverno.

Ringrazio per la loro presenza il Presidente della Regione Campania e il vice Presidente del Consiglio regionale, significativa testimonianza di attenzione della istituzione Regione al lavoro del Giudice amministrativo.

Ringrazio per la loro presenza il Presidente della Corte d'Appello di Salerno e il Procuratore Generale della Repubblica f.f., le cui relazioni ho avuto il piacere di ascoltare in occasione della cerimonia di apertura dell'anno giudiziario, il Procuratore f.f. della Procura della Repubblica di Salerno, il Presidente della Sezione giurisdizionale

regionale per la Campania della Corte dei conti e il Sostituto procuratore generale della Procura regionale della Corte dei conti. La presenza delle altre Magistrature è particolarmente gradita e segno di vicinanza nella comune funzione di rendere giustizia.

Ringrazio altresì il Prefetto di Salerno, il Commissario prefettizio del Comune di Salerno, il Rettore dell'Università degli studi di Salerno e tutti i rappresentanti e i componenti dei corpi dello Stato e delle amministrazioni presenti.

Un cordiale saluto al Presidente del T.A.R. Campania, sede di Napoli, di recente insediatosi alla guida del Tribunale regionale e al rappresentante dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi, il collega Paolo Mariano;

- al rappresentante dell'Arcidiocesi di Salerno;

- all'Avvocato distrettuale dello Stato e ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati e, per loro tramite, a tutti gli Avvocati dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, delle Avvocature degli enti pubblici e del libero foro della nostra circoscrizione, foro che vanta una lunga e brillante tradizione nel settore amministrativo e che ha sempre contribuito in modo determinante al corretto funzionamento di questo Tribunale;

- alle colleghe e ai colleghi del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali e delle altre Magistrature presenti e, con particolare affetto, alle colleghe e ai colleghi

tutti della Sezione di Salerno e al personale amministrativo della Sede, il cui impegno è stato essenziale per confermare l'elevato *standard* di rendimento registrato negli ultimi anni, ed in modo particolare alla Dirigente, dott.ssa Filomena Zamboli, per la sua preziosa ed insostituibile attività di direzione e organizzazione.

La cerimonia torna a svolgersi nella sua sede naturale, quella del TAR di Salerno, dopo i lavori di manutenzione straordinaria che hanno interessato l'edificio lo scorso anno. Mi sia consentita al riguardo una brevissima divagazione. Proprio i lavori che hanno interessato la sede del Tar hanno consentito di dare maggiore e giusta visibilità alla targa apposta esternamente nel 1928 e che è riportata in foto nel libretto della odierna relazione. La targa ricorda gli avvocati, ma anche e innanzitutto patrioti, Diego Taiani e Francesco La Francesca che in questo stabile, già convento di San Domenico e all'epoca dei fatti utilizzato come caserma dalle autorità borboniche, difesero nel 1858, innanzi alla Gran Corte Criminale, gli "eroi di Sapri".

2. L'organico della Sede

La Sezione staccata di Salerno opera a regime con **tre Sezioni interne**. Tuttavia, il numero dei magistrati assegnati risulta inferiore rispetto a quello previsto dalla pianta organica. L'auspicio è quello di **pervenire alla copertura integrale della dotazione organica** atteso che la Sezione di Salerno, in ragione dei ricorsi depositati nel 2025, si colloca, come da diversi anni, tra gli Uffici Giudiziari amministrativi con il maggior carico di lavoro.

Preoccupa, forse ancor di più, il deficit nell'organico del personale amministrativo, già allo stato deficitario (17 unità di ruolo a fronte delle 23 spettanti), atteso che nel corso del 2025 sono stati collocati a riposo cinque assistenti amministrativi sui dodici in servizio.

Peraltro, si sono ridotte da 5 a 3 le unità di personale, area funzionari, assunte con contratti a tempo determinato in base al concorso cd. P.N.R.R., destinati all'ufficio per il processo.

3. I ricorsi sopravvenuti nel 2025

I ricorsi iscritti a ruolo nell'anno 2025 sono stati n. 2.141, di cui oltre la metà con richiesta di adozione di misura cautelare, dunque in sostanziale invarianza rispetto all'anno precedente. Quanto alla divisione del carico di lavoro tra le sezioni interne, questa è ovviamente condizionata dal riparto

per materie delle controversie la cui cognizione è affidata alle singole sezioni, riparto che viene pertanto periodicamente aggiornato in direzione del riequilibrio del carico interno, il che peraltro risponde alla logica più generale della turnazione delle materie tra le sezioni interne.

4. Il contenzioso innanzi al Tar di Salerno per ambiti di materie

4.1. Paesaggio

Una prima riflessione, di carattere generale, sul contenzioso dello scorso anno: se si considerano unitariamente i ricorsi depositati in materia di beni paesaggistici e in tema di edilizia e urbanistica, anche nel 2025 un terzo del contenzioso concerne, in senso lato, il tema del cd. “*governo del territorio*”, che è tema particolarmente delicato nella nostra realtà territoriale.

Appunto in tema di paesaggio, la Sezione ha con più pronunce ribadito che il giudizio paesaggistico consta di un apprezzamento comparativo che nasce dal confronto dei contenuti del vincolo con tutte le circostanze di fatto relative all'intervento e al suo inserimento nel contesto circostante, in modo che la conferma o l'esclusione della compatibilità delle opere con i valori tutelati costituisce il frutto di un giudizio condotto sulla base di rilievi puntuali. In altri termini, il diniego dell'assenso paesaggistico non può fondarsi sul

generico richiamo all'esistenza del vincolo, né su valutazioni apodittiche e stereotipate, ma deve rispondere a un modello che contempra in modo dettagliato, la descrizione dell'edificio, del contesto paesaggistico in cui esso si colloca e del rapporto tra edificio e contesto.

4.2. Stazioni radio base

Un contenzioso a cavallo tra le tematiche paesaggistiche e quelle più propriamente edilizie è quello relativo alle stazioni radio base, anch'esso particolarmente numeroso. Ferma restando l'assimilazione funzionale delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, un profilo specifico venuto in rilievo lo scorso anno ha riguardato il pagamento del Canone Unico Patrimoniale. E' stato affermato dalla Sezione che la disciplina del procedimento autorizzatorio recata dal codice delle comunicazioni elettroniche non include affatto il pagamento del canone fra gli adempimenti necessari quale condizione per l'emanazione del titolo abilitativo, con la conseguenza che l'omesso versamento non può assurgere a fattore ostativo al rilascio dell'autorizzazione. Altro profilo venuto più volte all'esame è quello della disponibilità del sito di installazione. Questione questa che non esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché

il *petitum* sostanziale non coincide con la determinazione della perdurante efficacia o meno del contratto tra l'operatore e il proprietario del fondo, ma attiene, piuttosto, all'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di diniego. Considerata la specificità della disciplina di settore, il Comune deve valutare (anche) gli aspetti edilizi dell'opera sulla base della esclusiva documentazione richiesta dalle norme, fra cui non rientra la dimostrazione della piena proprietà/disponibilità dell'area. In pratica, il Comune non è legittimato a scandagliare tutti i profili (peraltro civilistici e, quindi, rilevanti solo tra le parti contrattuali) di validità del contratto stesso.

4.3. Urbanistica ed Edilizia

Quanto alla materia dell'edilizia ed urbanistica, che rimane quella di maggior peso, nel corso del 2025 è stato affrontato il tema dell'acquisizione gratuita del bene abusivo al patrimonio dell'Ente comunale a seguito dell'infruttuosa scadenza del termine per la demolizione, tema riguardo al quale persiste una diversità di vedute in seno alla stessa giurisprudenza.

A mente di un primo opinamento, più "garantista", già propugnato in passato dalla Sezione, l'effetto acquisitivo, seppur immediato, è sottoposto ad una sorta di condizione

sospensiva, da ravvisare nella notifica dell'atto di accertamento dell'inottemperanza.

Altro orientamento ritiene viceversa che il vano decorso del termine entro cui l'interessato può ottemperare all'ordine di demolizione comporti la perdita *ipso facto* del diritto dominicale sul bene abusivo, sicché da quel giorno non è più legittimato a demolire od a presentare istanze di sanatoria. In tal senso, l'atto di accertamento riveste solo una funzione di pubblicità-notizia.

Ebbene, la Sezione nel 2025 ha più meditatamente ritenuto di aderire al secondo orientamento, in quanto maggiormente conforme al *dictum* dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, formalizzando tale mutamento d'indirizzo dapprima in sede cautelare e poi con pronunce di merito.

Un problema che la Sezione ha dovuto affrontare in connessione al precedente ha riguardato poi gli effetti, sul decorso del termine di demolizione, della pendenza del giudizio di annullamento dell'ordinanza.

Nel solco dell'impostazione secondo cui la pendenza di un ricorso avverso l'ingiunzione a demolire, seppure non infici la legittimità dell'acquisizione, ne congela in via temporanea l'efficacia, stante il nesso di presupposizione che intercorre tra l'ordine di demolizione e la conseguente acquisizione, si collocano le recenti statuizioni della Sezione con le quali è stata affermata la caducazione automatica (senza, cioè,

necessità di impugnazione) sia dell'acquisizione, sia della sanzione, a seguito dell'annullamento giurisdizionale dell'ordinanza di demolizione. Da ultimo, con riguardo all'atto di sgombero, è stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario, ritenendone la natura civilistica e la configurabilità, rispetto ad esso, di posizioni paritetiche di diritto soggettivo. In tal senso, del resto, depone la novella normativa che ha introdotto la possibilità per il Comune di vendere l'opera abusiva acquisita ai fini della sua successiva demolizione, senza necessità di un previo atto di sclassificazione, così confermando l'inquadramento della stessa in seno al patrimonio disponibile, rispetto al quale è dato procedere non con l'autotutela pubblicistica, bensì con l'autotutela privata.

4.4. Espropriazione

Tema delicato affrontato dalla Sezione in materia è stato quello del *dies a quo* del possesso utile ai fini dell'usucapione, in favore della P.A., di un'immobile occupato in forza di un procedimento espropriativo non concluso. La Sezione si è discostata dai precedenti, argomentando sulla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 43 del D.P.R. n. 327/2001 e ritenendo più conforme all'efficacia retroattiva della detta declaratoria che il predetto

dies a quo vada individuato non nel momento di entrata in vigore del predetto D.P.R., ma nel 6 luglio 2011, data di entrata in vigore dell'art. 42-*bis*, introdotto dal d.l. n. 98/2011, che ha reintrodotto l'istituto dell'acquisizione sanante, fatte salve le ipotesi dei diritti già quesiti al momento della sentenza d'incostituzionalità.

E' stato inoltre affermato che il provvedimento di acquisizione sanante ha natura di atto di acquisto a titolo originario e non derivativo, ai fini della trascrizione nei Registri immobiliari e nel Catasto.

Di rilievo, infine, il principio di diritto in ordine all'operatività, anche in materia espropriativa, del criterio di proporzionalità, che obbliga l'amministrazione all'adozione di provvedimenti non eccedenti rispetto allo scopo prefissato.

Si è pertanto statuita l'illegittimità dell'occupazione non preordinata all'esproprio, in ragione dell'ingiustificata proiezione spaziale e/o temporale del sacrificio imposto ai privati, allorquando la limitazione delle facoltà proprietarie appaiano spropositate rispetto alle esigenze dell'autorità espropriante.

4.5. Appalti

Nel 2025 si è confermato il trend in calo del contenzioso in tema di appalti di lavori, a fronte di un incremento nel settore degli appalti di servizi, verosimilmente per questi spiegabile con la naturale ripetitività nel tempo dell'affidamento di un determinato servizio, laddove per i lavori, il calo del contenzioso è in maniera diretta la spia, l'indicatore di una costante diminuzione delle gare finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.

Anche in tema di appalti, è forse utile richiamare alcuni arresti giurisprudenziali della Sezione, in particolare per questioni che hanno presentato profili di novità.

Un tema delicato, tra quelli trattati, è stato quello dell'interesse sopravvenuto a ricorrere nell'ambito di una gara pubblica. Infatti, a corollario del tradizionale insegnamento secondo cui l'impresa terza classificata risulta portatrice di un interesse attuale e concreto ad impugnare l'atto di aggiudicazione solo qualora, agendo in giudizio, proponga censure dirette all'esclusione e/o alla postposizione nella graduatoria di tutti i concorrenti che la precedono, è stato affermato che l'interesse del medesimo concorrente a contestare l'esito della graduatoria può ben sopravvenire a seguito della revoca o dell'annullamento dell'atto di aggiudicazione, tramite impugnazione del

provvedimento di scorrimento disposto in favore del secondo graduato.

Sempre in relazione alla fase di evidenza pubblica, la Sezione ha scrutinato la controversa questione della sanabilità della mancata dichiarazione di subappalto necessario nella domanda di partecipazione, attraverso il meccanismo del soccorso istruttorio. L'avviso della Sezione è stato in senso positivo, in omaggio al dominante principio del risultato.

Segnatamente nel settore degli appalti di servizi, particolare rilievo hanno rivestito, in più occasioni, le questioni relative all'inquadramento dei lavoratori, la cui delicatezza dal punto di vista sociale è di tutta evidenza. Con riguardo, in particolare, alla verifica di equivalenza delle tutele garantite dai diversi CCNL, la Sezione ha affermato, in linea di principio, che la valutazione di equivalenza va effettuata avendo riguardo non ad un singolo e specifico livello di inquadramento, ma alla complessiva disciplina economica e normativa prevista dai diversi CCNL.

Non meno delicate tra le questioni affrontate quelle inerenti il cd. illecito professionale. La Sezione ha ritenuto che, ai fini della sussistenza del grave illecito professionale, sia consentito assimilare alla risoluzione per inadempimento e alla condanna al risarcimento del danno ogni altro esito del rapporto contrattuale connesso a circostanze di grave

inadempimento, indipendentemente dall'atto negoziale o amministrativo intervenuto e, quindi, anche il recesso dell'Amministrazione dal contratto, se originato da fatti di inadempimento contrattuale. E tuttavia, sotto altro profilo, alla luce del principio della fiducia nonché dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento, è stato affermato che la corretta esecuzione del contratto appena scaduto assume rilevanza ai fini della valutazione della affidabilità dell'operatore economico uscente, nel contesto della procedura volta all'individuazione del nuovo affidatario, in particolare qualora tale valutazione sia condotta dalla stessa stazione appaltante che ha ricevuto le precedenti prestazioni. Quindi, in caso di coincidenza tra l'operatore economico che ha eseguito il precedente contratto senza contestazioni e il concorrente che partecipa alla procedura per l'affidamento del nuovo, pur in presenza di fatti di inadempimento commessi nei confronti di altra stazione appaltante, l'Amministrazione precedente sarà tenuta a motivare non l'ammissione del concorrente ma, come di regola, solo la sua esclusione, avendo potuto constatare, direttamente e immediatamente, in epoca non risalente e per un periodo adeguato, la relativa affidabilità.

4.6. Concessioni balneari

Tema certamente non di ambito solo locale quello delle cd. concessioni balneari, tuttavia particolarmente rilevante per il nostro territorio. Al riguardo, la Sezione ha rilevato lo scorso anno come le proroghe legislative debordanti dalla soglia temporale normativamente fissata al 31 dicembre 2023 sono da reputarsi *'tamquam non essent'*. Si può ritenere compatibile con il diritto dell'Unione la sola proroga *"tecnica"* funzionale allo svolgimento della gara, peraltro normativamente prevista. In sostanza, è consentito alle autorità amministrative competenti di prolungare la durata della concessione, con atto motivato, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura competitiva e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2024. Affinché possano legittimamente giovare di tale proroga tecnica senza violare o eludere il diritto dell'Unione e la stessa legge n. 118/2022, però, le autorità amministrative competenti devono avere già indetto la procedura selettiva o comunque avere deliberato di indirla in tempi brevissimi, emanando atti di indirizzo in tal senso e avviando senza indugio l'iter per la predisposizione dei bandi. Va da ultimo ricordato che in materia di concessioni demaniali marittime, al ricorrere delle ipotesi decadenziali disciplinate dall'art. 47 cod. nav., l'amministrazione concedente esercita una discrezionalità di tipo tecnico,

dovendosi essa cioè limitare al riscontro dei relativi presupposti fattuali. Ciò comporta, sul piano sostanziale, che – una volta appunto accertata la sussistenza di detti presupposti – il provvedimento di decadenza ha natura sostanzialmente vincolata, con conseguente esclusione di ogni possibile bilanciamento tra l'interesse pubblico e le esigenze del privato concessionario

4.7. Sanità

Si è registrato lo scorso anno un deciso incremento del contenzioso in tema di “*sanità pubblica*”, ben più che raddoppiato. Si tratta, del resto, di un mondo la cui rilevanza e il cui peso in ambito regionale è dato notorio, sia dal punto di vista finanziario che del rilievo sociale. Tema assolutamente centrale è stato lo scorso anno quello dei cd. “*tetti di spesa*”. Oggetto di esame sono state spesso le clausole di salvaguardia inserite nei contratti stipulati tra le strutture private e l’Amministrazione sanitaria, clausole che prevedono in capo al singolo operatore l’accettazione completa ed incondizionata del contenuto e degli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e di determinazione delle tariffe. La Sezione ha espresso l’avviso, peraltro prevalente in giurisprudenza, della piena legittimità di tali clausole all’interno degli accordi stipulati

tra Aziende sanitarie e strutture private, dunque implicanti anche la conseguente rinuncia ai contenziosi instaurabili, non solo contro i provvedimenti già adottati e conoscibili, ma anche contro quelli sopravvenuti alla stipula del contratto. Il dato di base è che la “*tenuta*” del sistema si fonda, a monte, sull’intangibilità degli atti regionali e, a valle, su quella degli atti delle ASL che ne costituiscono attuazione sul piano territoriale di competenza. Mediante la sottoscrizione di un contratto recante tale clausola, la struttura sanitaria privata si priva della legittimazione a contestare a monte i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e quindi, a valle, il singolo provvedimento in relazione al profilo del tetto di spesa di struttura.

In termini più generali, la Sezione ha poi affermato che in materia di autorizzazioni alla realizzazione di una struttura sanitaria è necessario guardare all’Amministrazione in modo complessivo, tenendo in debito conto il carattere propedeutico del parere espresso dall’A.S.L. rispetto all’ulteriore proseguimento del procedimento da parte della Regione e del Comune. Infatti, il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie vede coinvolte più amministrazioni la cui attività non va considerata alla stregua di “*compartimenti stagni*” del tutto autonomi e distaccati tra loro, essendo piuttosto parti integranti di una complessa vicenda procedimentale in cui

l'operato di ciascuna amministrazione è profondamente interconnesso con quello delle altre e finalizzato all'adozione di un unico provvedimento conclusivo.

4.8. Diritti fondamentali

Sempre vivo, invero incrementatosi, il contenzioso concernente il cd. “*sostegno*” per gli alunni portatori di handicap. Siamo nel territorio dei diritti fondamentali e in detto ambito il diritto all'istruzione del disabile, ed in particolare del disabile grave, quale sancito dall'art. 38, comma 3, Cost. e dai principi di solidarietà collettiva di cui agli artt. 2, 3 e 38 Cost., costituisce appunto un diritto fondamentale rispetto al quale il legislatore (in prima battuta) e l'amministrazione (in attuazione della legge) non possono esimersi dall'apprestare un nucleo indefettibile di garanzie fino anche a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità del disabile. Di qui la conclusione per cui è illegittima la condotta dell'istituto scolastico che riconosce un monte-ore settimanali di sostegno inferiore rispetto a quelle individuate come necessarie. Lo scorso anno si è pure posta, nell'ambito di detto contenzioso, la questione del risarcimento del danno da ritardato/inadeguato sostegno scolastico. Orbene, pur di

regola imponendo le pronunce della Sezione una copertura delle ore di sostegno coerente con le effettive necessità del minore, si è pure affermato che il danno alla vita di relazione è risarcibile solo laddove sia fornita specifica prova di quali siano state, in concreto sull'alunno, le conseguenze pregiudizievoli cagionate dall'illegittimità degli atti dell'Amministrazione scolastica. La circostanza che il piano educativo abbia riconosciuto la necessità di un determinato numero di ore di sostegno o di assistenza (assegnate in ritardo o mai riconosciute) non costituisce in sé prova adeguata del danno, il quale, così ragionando, sarebbe sempre e comunque *in re ipsa*, in contrasto quindi con i principi in ordine alla necessità della prova del danno c.d. conseguenza. E' un contenzioso decisamente delicato, nel quale si è pure registrata una singolare controversia nella quale si contestava, da parte dei genitori del minore, la sua ammissione al successivo ciclo di istruzione, in contrasto con la richiesta di ripetenza contenuta in una rinnovata diagnosi funzionale. L'avviso della Sezione è stato nel senso di ritenere illegittima l'ammissione alla classe successiva basata unicamente sul raggiungimento degli obiettivi indicati dal piano educativo individualizzato che, tuttavia, assuma come proprio presupposto una situazione del minore non pienamente corrispondente al quadro clinico emergente dalla più aggiornata diagnosi funzionale. La non ammissione alla

classe superiore non si configura come un “*provvedimento negativo*”, bensì come il riconoscimento della necessità che lo studente ripeta l’anno scolastico per poter poi meglio affrontare l’ulteriore corso degli studi.

Ancora in tema di diritti fondamentali, segnatamente in tema di eliminazione di barriere architettoniche, è stato affermato dalla Sezione che le esigenze di tutela dei bisogni fondamentali dei soggetti disabili sono destinate a prevalere sulle esigenze di tutela degli interessi pubblici sottesi ai vincoli a cui è sottoposto il bene oggetto di trasformazione, qualora la realizzazione delle opere preordinate al superamento delle barriere architettoniche non rechi un “serio pregiudizio” ai valori vincolistici.

Sussiste pertanto a carico dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo un onere di motivazione particolarmente intenso, che fa sì che l’interesse alla protezione della persona svantaggiata possa soccombere soltanto in casi eccezionali.

4.9. Sicurezza pubblica

Un ambito di contenzioso particolarmente delicato rimane quello che, con formula riassuntiva, possiamo definire della “*sicurezza pubblica*”. Una questione che spesso caratterizza, in particolare, il contenzioso in tema di informativa antimafia è quella delle interazioni tra l’interdittiva stessa e gli atti

applicativi emessi dalle varie stazioni appaltanti ai sensi della disciplina di settore, che impone a tutte le pubbliche amministrazioni che ricevano l'informativa l'obbligo di non stipulare contratti pubblici con le imprese colpite. Al riguardo, la Sezione ha osservato che, esplicando l'informativa effetti ultraregionali, competente a conoscere dell'impugnazione della stessa è il Tribunale amministrativo regionale del luogo ove ha sede la Prefettura che ha adottato l'atto e che detto Tribunale rimane competente anche in caso di contestuale impugnazione dell'informativa e degli atti applicativi adottati dalle stazioni appaltanti. In altri termini, si realizza, una particolare forma di connessione per accessoria in base alla quale, ai fini della determinazione del giudice competente, la causa principale (avente ad oggetto l'informativa prefettizia) attrae a sé quella accessoria (avente ad oggetto gli atti applicativi adottati dalle stazioni appaltanti). Sul piano sostanziale, l'attenzione della Sezione si è posta sul tema degli effetti dell'ammissione dell'impresa al controllo giudiziario successivamente all'adozione dell'interdittiva, affermandosi che non sussiste alcun diritto della ricorrente alla prosecuzione del contratto, mentre sussiste solo una facoltà della stazione appaltante di consentire tale prosecuzione. Più chiaramente, nel caso in cui durante la fase esecutiva dell'appalto intervenga l'interdittiva antimafia e quindi l'ammissione al controllo

giudiziario, è data all'amministrazione la facoltà, nell'esercizio della propria discrezionalità, di far proseguire l'operatore economico nell'attività esecutiva del contratto. L'ammissione sopravvenuta al controllo giudiziario dovrebbe indurre l'amministrazione, ancora in difetto di una ulteriore aggiudicazione e stipula del contratto posto in gara in favore del concorrente successivamente graduato, a valutare l'opportunità di ripristinare il rapporto contrattuale ex ante instaurato e risolto, sotto il precipuo profilo dell'esigenza di tempestiva esecuzione dei programmati lavori. Anch'esso caratterizzato da interazioni con profili più propriamente penalistici, è il contenzioso trattato dalla Sezione in tema di stranieri, allorquando viene in rilievo la commissione di reati. Infatti, con specifico riguardo all'annosa questione delle istanze di emersione dal lavoro irregolare, la Sezione ha affermato che l'estinzione del reato o della pena non fa venire meno il fatto ostativo della condanna subita dallo straniero e il carattere automaticamente ostativo della condanna.

Da ultimo, va segnalato l'incremento del contenzioso in tema di armi. E' bene ricordare, pur trattandosi di un consolidato orientamento giurisprudenziale, che la Sezione ha confermato, con le pronunce dello scorso anno, che in materia di armi l'amministrazione, nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto, gode di lata

discrezionalità la cui ampiezza deriva, sotto un primo profilo, dall'assenza nel nostro ordinamento di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto d'armi e, sotto altro profilo, dalla circostanza che i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza in materia non hanno uno scopo sanzionatorio o punitivo, bensì una finalità cautelare consistente nel prevenire abusi nell'utilizzo delle armi. Vorrei però segnalare in tema un profilo particolare, quello relativo alle ipotesi di conflittualità nell'ambito familiare, che ben possono giustificare provvedimenti limitativi dell'uso delle armi. La situazione di conflittualità nella sua oggettività è valido motivo per l'emanazione di provvedimenti interdittivi in tema di armi, a prescindere dalla responsabilità della sua causazione e dai connotati violenti o meno della condotta.

4.10. Silenzio dell'Amministrazione.

Va registrato un calo significativo in tema di ricorsi avverso il silenzio delle amministrazioni.

Mi piace leggere in questo dato il segno di una maggiore attenzione delle amministrazioni stesse alle istanze dei cittadini, attenzione che non necessariamente implica una risposta di segno positivo, ma appunto una risposta

all'istanza formulata. Come già osservavo lo scorso anno, si tratta di un contenzioso peraltro in larga misura destinato all'accoglimento, trattandosi il più delle volte di accertare semplicemente l'obbligo dell'amministrazione di provvedere, con conseguente condanna di questa ad assumere una determinazione, impregiudicato il merito del provvedimento da adottarsi. Le ragioni dell'inerzia possono essere molteplici, dal fenomeno che con formula forse oramai abusata è detto della "*paura della firma*" alle ruggini che inceppano i meccanismi burocratici, alla non sempre agevole applicazione di norme di legge che si stratificano nel tempo. E tuttavia il silenzio serbato sulle istanze dei cittadini genera una oggettiva diseconomia in danno non dei soli soggetti istanti, ma, a ben considerare, delle stesse amministrazioni comunque poi tenute, in esito alla sentenza del Tribunale, a provvedere, pena la nomina di un commissario ad acta chiamato a sostituirle.

Si consideri che con riferimento alle sentenze adottate dalla Sezione lo scorso anno in tema appunto di silenzio inadempimento, la gran parte sono state di accoglimento e che, soprattutto, per un elevato numero di ricorsi, è stata dichiarata l'improcedibilità essendo infine intervenuto, in pendenza di giudizio, l'agognato provvedimento.

4.11. Ricorsi per ottemperanza

L'altro versante della “*inattività*” delle amministrazioni è quello della inottemperanza delle sentenze già adottate, per la gran parte sentenze dell’Autorità giudiziaria ordinaria.

Trattandosi di ricorsi promossi per veder portato a esecuzione un comando oramai stabilizzato del giudice (quale esso sia) si è in presenza, a dir poco, di una condotta delle amministrazioni che lascia perplessi. Tant’è che, di regola, gli esiti dei giudizi di ottemperanza sono di accoglimento. Continua, in maniera significativa, il calo del contenzioso relativo alla cd. legge Pinto. Si tratta, come è noto, dei ricorsi finalizzati a dare esecuzione alle pronunce della Corte di Appello con cui si condanna l’amministrazione in applicazione del principio dell’equa riparazione nei casi di processi irragionevolmente lunghi. E’ questo l’effetto di quanto disposto con la legge di stabilità 2025 che, appunto novellando la legge Pinto, ha previsto un intervento di smaltimento dell’arretrato delle somme liquidate sino al 31 dicembre 2021. Ma ha pure previsto che, decorsi 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per i successivi 2 anni, i creditori di somme liquidate non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza, che, se in corso, sono sospesi. Un calo ampiamente compensato dall’esplosione del contenzioso relativo alla cd. “*carta docenti*”. Si tratta di ricorsi, come è noto, presentati per

chiedere l'esecuzione di sentenze del Giudice del lavoro che hanno accertato il diritto del docente a usufruire del beneficio economico previsto per l'aggiornamento e la formazione professionale per ciascun anno scolastico. La Sezione ha ripetutamente chiarito, al riguardo, che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato.

4.12. L'accesso ai documenti

Sostanzialmente invariato il contenzioso in tema di accesso ai documenti, sintomo di una persistente difficoltà, quantomeno di talune amministrazioni, a dialogare con i cittadini, perché in fondo le istanze di accesso altro non sono che la punta di emersione dell'esigenza dei cittadini di conoscere e capire il perché e il come dell'azione amministrativa. Vero è che il diritto di accesso non è fondato per definizione, ma deve far riflettere che dei ricorsi in materia di accesso ai documenti trattati lo scorso anno, a fronte di pochissimi rigetti, si registra un considerevole numero di risorsi divenuti improcedibili per intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo l'amministrazione in pendenza di giudizio poi prodotto i documenti richiesti. Giova giusto ricordare come la Sezione

in materia abbia affermato che, al fine di dimostrare l'oggettiva impossibilità di consentire il diritto di accesso e quindi di sottrarsi agli obblighi tipicamente incombenti sull'amministrazione, non è sufficiente la mera ed indimostrata affermazione in ordine all'indisponibilità degli atti. Spetta all'amministrazione destinataria dell'istanza di accesso l'indicazione, sotto la propria responsabilità, degli atti inesistenti o indisponibili che non è in grado di esibire, con l'obbligo di dare dettagliato conto di tale impossibilità.

In maniera, se vogliamo complementare, si è pure affermato che l'abuso commesso mediante la presentazione di istanze di accesso massive costituisce un limite invalicabile al loro accoglimento. Sono, infatti, in linea generale da respingere le richieste di accesso manifestamente onerose o sproporzionate, le richieste massive uniche, contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti, ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi; le richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi ovviamente in base a parametri oggettivi.

5. I ricorsi definiti nel 2025

Nell'anno 2025 sono stati complessivamente definiti n. 2.116 ricorsi.

Le sentenze pubblicate sono state in totale n. 1.904, di cui n. 1333 in forma ordinaria e n. 571 in forma semplificata (cui occorre sommare i 177 ricorsi definiti con decreti decisori e altri provvedimenti). Mi pare giusto segnalare il dato relativo al consistente utilizzo delle sentenze in forma semplificata, trattandosi nella quasi generalità dei casi di sentenze assunte, previo avviso alle parti, nella camera di consiglio cui i ricorsi risultavano fissati per l'esame della domanda cautelare. In sostanza, si tratta di ricorsi definiti, nel merito, in tempi quindi stringatissimi.

Alla luce di tali semplici riscontri, emerge dunque come, nell'anno 2025, nonostante la criticità riguardante l'organico magistratuale, rimane un trend positivo in termini di produttività, pur non avendo beneficiato lo scorso anno dell'apporto riveniente dalle udienze di smaltimento, avendo sostanzialmente la Sezione oramai eliminato l'arretrato e lavorandosi con il corrente.

Inoltre, sotto il profilo del rispetto degli accordi assunti dall'Italia con l'Unione europea, l'arretrato rilevante ai fini della realizzazione degli obiettivi del P.N.R.R. si è ridotto oramai a soli 32 ricorsi, che saranno tutti definiti nel corso del 2026 essendo già fissati ad udienza.

Ciò significa che quest'Ufficio giudiziario, per la propria parte, ha già raggiunto ed oltrepassato, invero da tempo, l'obiettivo finale che il P.N.R.R. assegna alla Giustizia Amministrativa per il 30 giugno 2026.

5.1. I tempi di definizione dei giudizi

La risposta di giustizia deve caratterizzarsi anche per la sua prontezza, che costituisce un valore in sé, per quanto ovviamente non esclusivo. Vengono in rilievo due dati: i tempi di definizione della fase cautelare dei giudizi e i tempi di definizione del giudizio nel merito. Nel 2025 il tempo medio di definizione della fase cautelare è stato pari a 35 giorni e quello relativo alla definizione della controversia nel merito a 107 giorni.

Con specifico riferimento alla materia dei contratti pubblici, da sempre sotto gli “occhi dei riflettori”, i tempi medi di decisione sono stati pari rispettivamente a 26 giorni per il cautelare e 70 giorni per il merito (con netta riduzione rispetto all'anno precedente).

7. Gli appelli

Poco meno del 20% delle sentenze della Sezione di Salerno sono state appellate nel corso dello scorso anno. Degli appelli definiti, l'esito della conferma ha riguardato poco più

dell'80% delle sentenze appellate. In pratica, ma questo è un dato sostanzialmente in linea con la media dei Tribunali amministrativi regionali, si conferma come tra sentenze non appellate e percentuale di conferma di quelle appellate, la risposta di giustizia resa dal giudice di primo grado, in larghissima percentuale, è quella che in sostanza definisce il contenzioso, così confermandosi quella funzione di giudice del territorio e sul territorio prefigurata dalla Carta costituzionale.

In particolare, le sentenze in tema di appalti appellate sono state un terzo del totale e, di queste, solo due riformate in appello.

8. Altre attività svolte dalla Sezione

Fatto già cenno al completamento lo scorso anno degli interventi di manutenzione straordinaria della sede (segnatamente, il rifacimento delle facciate esterne e l'annessa manutenzione degli infissi, l'adeguamento degli archivi e della foresteria a sala riunioni e, da ultimo, la sistemazione e messa in sicurezza del giardino esterno), mi piace ricordare le diverse occasioni di confronto con l'avvocatura, il mondo scientifico, gli operatori delle amministrazioni che nel corso dell'anno trascorso hanno visto il coinvolgimento dei magistrati di quest'Ufficio.

Ricordo, in particolare, due occasioni:

il convegno del 5 febbraio in tema di “*rigenerazione urbana*” promosso dalla Camera Amministrativa, dall’ANCE e dagli ordini professionali interessati e il convegno nazionale dell’Ufficio studi della Giustizia Amministrativa del 25 e 26 settembre in tema di “*gestione dei beni e dei servizi di interesse economico generale*”.

Ma, ancor di più, mi piace ricordare che in occasione di diverse udienze pubbliche delle varie Sezioni sono stati accolti per “*uscita didattica*” gli studenti dei tre corsi di Diritto amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Salerno con i docenti: Prof. Sergio Perongini, Prof. Gherardo Marengi e Prof.ssa Carmencita Guacci.

9. Conclusioni

Il contenzioso innanzi al giudice amministrativo rimane, per le sue peculiarità, un contenzioso dai tratti particolari, nel cui ambito occorre, da parte del giudice, riuscire a coniugare le esigenze di tutela dei diritti e delle ragioni dei cittadini e degli operatori con le ragioni, talvolta anche organizzative e finanziarie, delle amministrazioni, il tutto a garanzia dell’interesse pubblico della collettività. Permangono a carico delle amministrazioni condizioni di operatività spesso

segnate da difficoltà, basti pensare al quadro normativo in costante evoluzione per le modifiche che si susseguono con ritmo sovente non fisiologico.

Incertezze e difficoltà nell'esplicazione dei poteri pubblici alimentano, inevitabilmente, il contenzioso amministrativo e non sempre gli stessi orientamenti interpretativi del giudice sono univoci o, quantomeno, necessitano di tempo per stabilizzarsi e diventare una sorta di guida per le amministrazioni.

Il buon operato della Giustizia Amministrativa, anche in termini di tempi di risposta alla domanda di giustizia, rimane fondamentale per tutti (cittadini, amministrazioni, imprese). E, per pervenire a questo risultato, è centrale a mio avviso il dialogo e il confronto con l'Avvocatura tutta. L'Avvocatura rimane uno degli attori del processo in un sistema, quale il nostro, nel quale il diritto alla tutela giurisdizionale è un diritto inviolabile dell'uomo che la Costituzione garantisce ai sensi del comma 2 dell'art. 24.

Come ha ricordato il Presidente della Corte di Appello di Salerno nella sua relazione, *“l'attività giurisdizionale deve essere percepita dai cittadini come lo strumento che lo Stato pone a loro disposizione per garantire la tutela dei loro diritti”*. Questo vale anche per la giustizia amministrativa, pur con la specificità dell'essere la nostra giurisdizione volta a sindacare il rapporto tra cittadino e pubblica

amministrazione. La ragion d'essere del giudice amministrativo è la garanzia del corretto rapporto pubblico-privato, tra cittadini e amministrazione, tra autorità e libertà. Ma, per citare autorevolissima rappresentante del mondo forense e accademico, ma che ha pure ricoperto il delicato ruolo di Guardasigilli, occorre *“una costante ricerca di equilibrio tra valori fondanti, che consentano di mantenere allineati i piatti della bilancia con cui appunto la Giustizia viene rappresentata”*. Aggiungo l’auspicio, sinceramente sentito, che prevalgano in tutti i contesti e gli ambiti, a maggior ragione in fasi e periodi segnati da particolare complessità, le ragioni del dialogo e del confronto costruttivo.

Vi ringrazio per la cortese attenzione.

**DICHIARO UFFICIALMENTE APERTO L'ANNO
GIUDIZIARIO 2026 DEL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA, SEZIONE STACCATA DI SALERNO**

Salerno, 28 febbraio 2026

SALVATORE MEZZACAPO

Indice Tabelle Statistiche

TAR per la Campania – Sezione staccata di Salerno - Attività giurisdizionale

Ricorsi depositati per classificazione - Anno 2025

Ricorsi depositati – Anni 2023 - 2025

Ricorsi pendenti – Anni 2023 - 2025

Ricorsi definiti – Anni 2023 – 2025

Istanze decise dalla Commissione patrocinio a spese dello Stato – Anni 2023 - 2025

Ricorsi depositati per tipologia - Anno 2025

Sentenze (ordinarie + brevi) pubblicate – Anni 2023 - 2025

Sentenze ordinarie pubblicate – Anni 2023 - 2025

Sentenze brevi pubblicate – Anni 2023 - 2025

Ordinanze cautelari pubblicate – Anni 2023 - 2025

Ordinanze collegiali pubblicate – Anni 2023 - 2025

Decreti presidenziali pubblicati – Anni 2023 - 2025

Decreti decisori pubblicati – Anni 2023 - 2025

Decreti cautelari pubblicati – Anni 2023 - 2025

Decreti ingiuntivi pubblicati – Anni 2023 - 2025


Prospetto riepilogativo provvedimenti adottati - Anno 2025

Calcolo tempi medi attività giurisdizionale - Anno 2025

RICORSI DEPOSITATI PER CLASSIFICAZIONE ANNO 2025


ACCESSO AI DOCUMENTI	84
AGRICOLTURA	5
AMBIENTE	21
ANTICHITÀ E BELLE ARTI	3
APPALTI MISTI	4
APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE	5
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI	30
APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI	53
ARMI	49
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI AMMINISTRATIVE	49
AVVOCATI LIBERO FORO	7
AZIENDA SANITARIA LOCALE	1
BENI CULTURALI	3
BENI PAESAGGISTICI	93
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO	2
CARABINIERI	18
CIMITERI	1
CIRCOLAZIONE STRADALE	5
CITTADINANZA	1
COMMERCIO E ARTIGIANATO	20
COMUNI	53
CONCORSI	39
CONSORZI E COOPERATIVE	3
CREDITO E RISPARMIO	1
DEMANIO E PATRIMONIO	52
EDILIZIA	554
EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (O RESIDENZIALE PUBBLICA)	15
ELEZIONI	5
ENTI PUBBLICI	8
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ	31
FARMACIA	6
FORESTE	2
GUARDIA DI FINANZA	2
INDUSTRIA	14
INFORMATIVA ANTIMAFIA	7
INSEGNANTI	175
ISTITUTI DI VIGILANZA	3
ISTRUZIONE PUBBLICA	54
LEGGE PINTO	34
MAGISTRATI ORDINARI	1
MILITARI	13
MONOPOLI E DAZI	8
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	24
PATENTE DI GUIDA	4
POLIZIA DI STATO	15
POLIZIA PENITENZIARIA	10
PORTI	4
POSTE ITALIANE	1
PRIVACY	1
PROFESSIONI E MESTIERI	13
PROTEZIONE CIVILE	1
PROVINCE	1
PUBBLICO IMPIEGO	24
QUOTE LATTE	1
REVISIONE PREZZI	9
RIFIUTI	3
SANITÀ PUBBLICA	136
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (TRANNE IN EDILIZIA)	3
SERVIZI PUBBLICI	29
SICUREZZA PUBBLICA	21
SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	187
STRANIERI	62
UNIVERSITÀ	10
URBANISTICA	45
Totali	2141

RICORSI DEPOSITATI DAL 2023 AL 2025



ANNO 2023	2.000
ANNO 2024	2.164
ANNO 2025	2.141
MEDIA ANNUA DEPOSITI	2.102


RICORSI PENDENTI DAL 2023 AL 2025



ANNO 2023	1.809
ANNO 2024	1.571
ANNO 2025	1.648
DIFFERENZA 2023 - 2025	-161


RICORSI DEFINITI DAL 2023 AL 2025

ANNO 2023	3.007
ANNO 2024	2.402
ANNO 2025	2.116
MEDIA ANNUA DEFINITI	2.508



ISTANZE DECISE DALLA COMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

	2023	2024	2025
AMMESSE	23	32	20
RESPINTE	13	8	10
INAMMISSIBILI	2	3	0
NON LUOGO A PROCEDERE	8	1	1
RICHIESTE ISTRUTTORIE	11	8	5
Totale	57	52	36



RICORSI DEPOSITATI PER TIPOLOGIA 2025


	2025
ACCESSO AI DOCUMENTI (ex art. 116 c.p.a.)	79
DOMANDA DI ACCERTAMENTO NULLITA' (ex art.31 co.4 c.p.a)	2
ELETTORALE (ex art.129 c.p.a)	3
ELETTORALE (ex art.130 c.p.a)	2
IN OTTEMPERANZA	353
OPPOSIZIONE DI TERZO (ex artt. 108 e 109 c.p.a.)	2
ORDINARIO	1372
PER INGIUNZIONE (ex art. 118 c.p.a.)	5
RIASSUNZIONE PER INCOMPETENZA(ex artt.15 co4 e 16 co3 c.p.a)	8
RISARCIMENTO DANNO (ex art. 30 c.p.a.)	9
RITO ABBREVIATO (ex art. 119 c.p.a.)	17
RITO APPALTI (ex art. 120 c.p.a.)	75
RITO APPALTI (ex art. 120 ss c.p.a.)	1
SILENZIO P.A. (ex art. 117 c.p.a.)	187
TRASPOSIZIONE DA RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO	26
Totale	2.141

CONTRIBUTO UNIFICATO ANNI 2024/2025

ANNO	€
2024	1.220.713
2025	1.265.121
INCREMENTO IN EURO	44.408

SENTENZE (ordinarie + brevi) PUBBLICATE DAL 2023 AL 2025

SEZ	2023	2024	2025	MEDIA
I	892	654	457	668
II	1.246	957	704	969
III	595	562	743	633
Totale	2.138	2.173	1.904	2.072



SENTENZE ORDINARIE PUBBLICATE DAL 2023 AL 2025

SEZ	2023	2024	2025	MEDIA
I	831	575	373	593
II	844	544	338	575
III	538	495	622	552
Totale	2.213	1.614	1.333	



SENTENZE BREVI PUBBLICATE DAL 2023 AL 2025

SEZ	2023	2024	2025	MEDIA
I	61	79	84	75
II	402	413	366	394
III	57	67	121	82
Totale	520	559	571	




ORDINANZE CAUTELARI PUBBLICATE DAL 2023 AL 2025

SEZ	2023	2024	2025	MEDIA
I	181	179	202	187
II	36	13	25	25
III	118	133	155	135
Totale	335	325	382	




ORDINANZE COLLEGIALI PUBBLICATE DAL 2023 AL 2025

SEZ	2023	2024	2025	MEDIA
I	200	185	184	190
II	94	51	48	64
III	106	140	119	122
Totale	400	376	351	




DECRETI PRESIDENZIALI PUBBLICATI DAL 2023 AL 2025

SEZ	2023	2024	2025	MEDIA
I	55	62	22	46
II	11	13	13	12
III	16	9	11	12
Totale	82	84	46	




DECRETI DECISORI PUBBLICATI DAL 2023 AL 2025

SEZ	2023	2024	2025	MEDIA
I	12	6	1	6
II	130	103	106	113
III	14	15	8	12
Totale	156	124	115	




DECRETI CAUTELARI PUBBLICATI DAL 2023 AL 2025

SEZ	2023	2024	2025	MEDIA
I	50	57	58	55
II	55	57	62	58
III	78	82	88	83
Totale	183	196	208	





DECRETI INGIUNTIVI PUBBLICATI DAL 2023 AL 2025

SEZ	2023	2024	2025	MEDIA
I	0	1	0	0
II	3	3	6	4
III	2	0	0	1
Totale	5	4	6	



PROSPETTO RIEPILOGATIVO PROVVEDIMENTI ADOTTATI 2025

PROVVEDIMENTI/ANNO	2024	2025
SENTENZE	2.173	1.904
ORDINANZE CAUTELARI	325	382
ORDINANZE COLLEGIALI	376	351
DECRETI PRESIDENZIALI	84	46
DECRETI DECISORI	124	115
DECRETI CAUTELARI	196	208
DECRETI INGIUNTIVI	4	6
TOTALE	3.282	3.012



CALCOLO TEMPI MEDI ATTIVITA' GIURISDIZIONALE

	DEFINITI		DEFINITI NEL CAUTELARE	
	Tutti le tipologie	Classificazione Appalti	Tutti le tipologie	Classificazione Appalti
2023	95	123	37	31
2024	91	100	42	44
2025	107	70	35	26

Valori espressi in giorni

Finito di stampare nel mese
di Febbraio 2026 dalle



Via Carlo Mattiello, 33
84098 Pontecagnano Faiano (SA)
info@grafichecapozzoli.com
www.grafichecapozzoli.com
Tel. 089 382647
Cell. 351 8490250